

LE REGOLE DI CONDIZIONALITÀ 2019

REGIONE VENETO

VADEMECUM PER L'IMPREDITORE AGRICOLO



SOMMARIO

Introduzione.....	2
CGO 1: Direttiva Nitrati (97/676/CEE) relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.....	3
BCAA 1: Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua.....	9
BCAA 2: Rispetto delle procedure di autorizzazione per l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione	11
BCAA 3: Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento	12
BCAA 4: Copertura minima del suolo.....	13
BCAA 5: Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione.....	14
BCAA 6: Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate.....	15
CGO 2: Direttiva Uccelli: conservazione degli uccelli selvatici	16
CGO3: Direttiva Habitat: conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.....	17
BCAA 7: Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio	18
CGO4: Sicurezza alimentare.....	19
CGO 5: Divieto di utilizzare alcune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-antagoniste.....	20
CGO 6-7-8: Identificazione e registrazione dei suini, dei bovini e degli ovini e caprini.....	21
CGO 9: Prevenzione, controllo e eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili	23
CGO 10: Prodotti fitosanitari	24
CGO 11-12-13: Norme minime per la protezione dei vitelli, dei suini e per la protezione degli animali negli allevamenti	26
Bibliografia e sitografia.....	27

INTRODUZIONE

Abbiamo pensato di riassumere in questo opuscolo le regole della "condizionalità" che gli agricoltori devono rispettare per poter beneficiare degli aiuti comunitari.

Si tratta di regole fissate dall'Unione Europea, recepite a livello nazionale e regionale, che riguardano la tutela dell'ambiente, la sicurezza alimentare e la salute e il benessere animale, oltre che comprendere un elenco di buone tecniche agronomiche.

Il mancato rispetto della condizionalità comporta, a seconda della gravità dell'infrazione, la decurtazione o la perdita totale degli aiuti comunitari, oltre che l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalle relative disposizioni di legge. Per questi motivi è importante che tutti gli agricoltori conoscano bene e rispettino le regole della condizionalità.

È utile sottolineare che le infrazioni sono molto frequenti e spesso causa di gravi danni economici alle aziende interessate, in quanto possono determinare la decurtazione degli aiuti per più anni.

Ricordiamo che le regole di Condizionalità si rivolgono alle aziende che hanno beneficiato di pagamenti diretti, dei premi annuali del Piano di Sviluppo Rurale¹, dei pagamenti relativi al sostegno per la ristrutturazione e riconversione di vigneti ed ai programmi di sostegno per la vendemmia verde.

Il quadro di impegni relativo alla "Condizionalità" si divide in due gruppi:

CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI (CGO): sono costituiti da una serie di norme in materia di ambiente, sicurezza alimentare e benessere e salute degli animali.

BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI (BCAA): comprendono l'uso sostenibile dei terreni agricoli, sia con azioni di natura agronomica (erosione, regimazione delle acque superficiali, struttura e fertilità dei terreni) che ambientale (copertura minima del suolo, mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio), per evitare rischi di deterioramento del suolo e degli habitat.

Per il 2019 le regole della condizionalità sono state fissate con il Decreto MiPAAFT del 17 gennaio 2019 n. 497 e la Deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 377 del 2 aprile 2019.

Il presente documento ha lo scopo di riassumere le disposizioni più importanti relative agli impegni di Condizionalità. Per un maggiore dettaglio consultare la norma.

Per maggiori informazioni o per consulenze specifiche è possibile rivolgersi agli uffici di Confagricoltura.

¹ Si ricorda che il rispetto della condizionalità è condizione necessaria ma non sufficiente al rispetto degli obblighi derivati dalle Misure PSR, per le quali bisogna fare riferimento alle indicazioni del bando e ai Requisiti Minimi PSR.

CGO 1: DIRETTIVA NITRATI (97/676/CEE) RELATIVA ALLA PROTEZIONE DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DAI NITRATI PROVENIENTI DA FONTI AGRICOLE

L'ambito di applicazione ricade su tutte le superfici ricadenti nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati: il Bacino Scolante in Laguna di Venezia, la Provincia di Rovigo ed il comune di Cavarzere, i 100 comuni dell'Alta Pianura e i comuni della Lessinia e dei rilievi destra Adige.

DEFINIZIONI

LIQUAMI effluenti di allevamento non palabili.

Sono assimilati ai liquami i digestati tal quali, le frazioni chiarificate dei digestati, e, se provenienti dall'attività di allevamento:

- i liquidi di sgrondo di materiali palabili in fase di stoccaggio
- i liquidi di sgrondo di accumuli di letame
- le deiezioni di avicoli e cunicoli non mescolate a lettiera
- le frazioni non palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, anche derivanti da trattamenti di effluenti zootecnici
- i liquidi di sgrondo dei foraggi insilati
- le acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici non contenenti sostanze pericolose, se mescolate ai liquami definiti alla presente lettera e qualora destinate ad utilizzo agronomico (anche le acque di lavaggio delle sale di mungitura e le acque di risulta dei lavaggi delle strutture di allevamento effettuati a fine ciclo successivamente alla rimozione delle lettiera)

LETAMI effluenti di allevamento palabili, provenienti da allevamenti che impiegano la lettiera.

Sono assimilati ai letami, le frazioni palabili dei digestati e, se provenienti dall'attività di allevamento:

- le lettiera esauste di allevamenti avicunicoli
- le deiezioni di avicunicoli anche non mescolate a lettiera rese palabili da processi di disidratazione naturali o artificiali che hanno luogo sia all'interno, sia all'esterno dei ricoveri, compresa la pollina disidratata
- le frazioni palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, risultanti da trattamenti di effluenti di allevamento
- i letami, i liquami e/o i materiali ad essi assimilati, sottoposti a trattamento di disidratazione e/o compostaggio
- il compost esausto da fungicoltura

DIGESTATO AGROZOOTECNICO materiale derivante dalla digestione anaerobica delle seguenti sostanze:

- paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso
- materiale agricolo derivante da colture agrarie²
- materiale agricolo e forestale non destinato al consumo alimentare: canapa da fibra, canapa

² Viene dato un limite del 30% di utilizzo di prodotti da colture dedicate per gli impianti che vengono autorizzati dopo l'entrata in vigore del DM 25 febbraio 2016. Vengono però esclusi quegli impianti che vengono realizzati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge 10 gennaio 2006 n. 2, convertito, con modificazione, dalla legge 11 marzo 2006 n. 81.

del Bengala, chenopodio, erba medica, facelia, kenaf, loiessa, rapa invernale, ricino, senape abissina, sorgo, tabacco, trifoglio, cactus, canna comune, canna d'Egitto, cannuccia di palude, cardo, cardo mariano, disa o saracchio, fico d'india, ginestra, igniscum, miscanto, panico, pennisetto, saggina spagnola, sulla, topinambur, vetiver, acacia, eucalipto, olmo siberiano, ontano, paulonia, pioppo, platano, robinia, salice

DIGESTATO AGROINDUSTRIALE materiale derivante dalla digestione anaerobica delle seguenti sostanze:

- acque reflue
- residui dell'attività agroalimentare
- acque di vegetazione dei frantoi oleari e sanse umide anche denocciolate
- sottoprodotti di origine animale
- anche in miscela con i materiali compresi nella definizione di digestato agrozootecnico

FERTILIZZANTE AZOTATO qualsiasi sostanza contenente uno o più composti azotati applicati al suolo per favorire la crescita delle colture. Sono inclusi nei fertilizzanti azotati: effluenti di allevamento, acque reflue, materiali derivanti dal trattamento di effluenti o biomasse, concimi di sintesi.

RISPETTO DEI LIMITI DI APPORTO DI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO

E' possibile apportare al terreno una dose massima di 170 kg di azoto per ettaro per anno (KgN/ha/anno) in Zona Vulnerabile. Gli ettari necessari quindi vanno calcolati sulla base della consistenza media dell'allevamento, della quantità di effluente acquistato o venduto e della superficie agricola a disposizione per lo spargimento.

La quantità di "azoto al campo" è esclusivamente riferita a quanto dichiarato dal singolo produttore e/o utilizzatore di effluenti nella Comunicazione predisposta attraverso il "software regionale Applicativo Nitrati A58 web", e al conseguente calcolo elaborato dal software.

RISPETTO DEGLI APPORTI MASSIMI DI AZOTO (MAS)

La tabella MAS è stata predisposta per una corretta applicazione al suolo dei fertilizzanti azotati, conformemente alle disposizioni del Codice di Buona Pratica Agricola, e definisce i limiti di azoto totale da applicare (inteso come somma dell'azoto organico e chimico). Si riporta la tabella MAS per le colture principali.

COLTURA	APPORTO MASSIMO DI AZOTO Kg N/ha	RESA DI RIFERIMENTO t/ha	FATTORE CORRETTIVO Kg N/t	Note
Mais granella	280	13	granella	1
Mais granella (ambiti classificati non irrigui)	210	10,4	granella	1
Silomais	280	23	s.s.	1
Silomais (ambiti classificati non irrigui)	210	18,4	s.s.	1
Frumento tenero	180	6,5	granella	2
Frumento duro	190	6	granella	2
Orzo	150	6	granella	2
Avena	110	4,5	granella	2
Segale	120	4,5	granella	2
Triticale	150	6	granella	2
Riso	160	7	granella	
Sorgo da insilato	220	16	s.s.	3

Sorgo granella	220	7,5	granella	23	3
Erbaio invernale loiessa	120	7	s.s.	14	
Erbaio estivo di panico	110	7	s.s.	13	
Prato avvicendato o permanente	300	13	s.s.	18	4
Prato avvicendato di sole leguminose	170				5
Leguminose da granella (pisello, soia)	30				5
Colza	150	4	granella	30	
Girasole	120	3,5	granella	27	
Barbabietola da zucchero	160	60	t.q.	2	
Tabacco	200	4,4	t.q.	36	
Patate	190	48	t.q.	3,2	7
Pomodori	180	80	t.q.	1,8	7
LEGENDA:					
s.s = sostanza secca					
granella = all'umidità commerciale					
t.q. = tal quale					

COMUNICAZIONE NITRATI E PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA (PUA)

La comunicazione Nitrati deve essere compilata da chi produce e/o utilizza effluenti di allevamento, materiali assimilati a liquami e letami, acque reflue e digestato. La nuova comunicazione va presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività di utilizzazione agronomica.

La Comunicazione ha una validità massima di 5 anni, ed ogni modifica relativa alla tipologia, quantità, caratteristiche degli effluenti, terreni destinati all'applicazione deve essere segnalata tempestivamente alla Provincia.

Il Piano di Utilizzazione agronomica dei fertilizzanti (PUA) è un documento aggiornato annualmente che contiene le informazioni relative alla gestione agronomica dei fertilizzanti impiegati sui terreni in uso in relazione al bilancio dell'azoto, finalizzato alla verifica preventiva del MAS, efficienza minima d'uso degli effluenti di allevamento e del corretto carico di azoto zootecnico per unità di superficie.

ZONA VULNERABILE		
Quantità di azoto o acqua reflua (prodotta e/o utilizzata)	COMUNICAZIONE	PUA
N < 1.000 kg/anno	Esonero	Esonero
1.000 ≤ N < 3.000 kg/anno	X	Esonero
3.000 ≤ N < 6.000 kg/anno	X	X
N ≥ 6.000 kg/anno	X	X
Aziende soggette a IPPC - AIA	X	X
Aziende con bovini > 500 UBA	X	X
Acque reflue > 1.000 m ³	X	-
Acque reflue < 1.000 m ³	Dichiarazione di non rilevanza	-
NOTA BENE	Per quanto riguarda il digestato , la Comunicazione Nitrati va effettuata da produttori e utilizzatori, che sono <u>sempre</u> tenuti a presentare la Comunicazione anche qualora sotto soglia di contenuto di azoto.	

REGISTRO DELLE CONCIMAZIONI AZOTATE

Nelle Zone Vulnerabili gli utilizzatori anche di soli concimi azotati che ne impiegano annualmente quantità superiori a 3.000 kg di azoto sono tenuti a registrare gli interventi di distribuzione degli elementi azotati. Tale obbligo vige per tutte le aziende agricole che dispongono di una superficie superiore a 14,8 ettari in Zona Vulnerabile ai nitrati e/o presentano Comunicazione di produzione e/o utilizzo di reflui zootecnici e Piano di Utilizzazione Agronomica, sia in ZVN che in Zona Ordinaria.

Il registro concimazioni va compilato attraverso il “software Nitrati” A58-web.

Aziende SAU ≥ 14,8 ha in ZVN	Aziende con PUA (ZO e ZVN)	Obbligo registro	Superfici da inserire in registro
Si	No	Si	Solo superficie in ZVN
Si	Si	Si	Superficie PUA + restante SAU aziendale in ZVN
No	Si	Si	Solo superficie in PUA

UTILIZZAZIONE DI LETAMI E LIQUAMI SU TERRENI VULNERABILI IN PENDENZA

Letami e assimilati, concimi organici e ammendanti organici

E' possibile l'utilizzo agronomico dei fertilizzanti compreso fra 10% e 20% di pendenza in presenza di misure, come ad esempio la copertura vegetale, che evitino il ruscellamento e tutelino la conservazione del suolo.

Per gli arativi, è obbligatorio l'interramento del letame e dei concimi minerali entro le 24 ore successive alla distribuzione.

Utilizzo di letami e assimilati in zone svantaggiate

E' possibile applicare fino a 50 kg/ha di azoto e 35 t/ha di effluente in zone svantaggiate vulnerabili ai nitrati che abbiano pendenze fino al 30%.

Inoltre, nel caso di colture primaverili-estive (come il mais), deve essere rispettata inoltre almeno una delle seguenti disposizioni aggiuntive:

- le superfici con pendenza declinante verso corpi idrici devono essere interrotte da colture seminate in bande trasversali, ovvero da solchi acquali provvisti di copertura vegetale, ovvero da altre misure equivalenti atte a limitare lo scorrimento superficiale (run-off) dei fertilizzanti
- devono essere mantenute fasce di rispetto tra le aree che si intendono fertilizzare e il limite dei corpi idrici, larghe almeno 20 metri
- le coltivazioni devono essere seminate trasversalmente rispetto alla massima pendenza o usando procedimenti atti a prevenire il run-off (es. semina su sodo);
- una copertura vegetale deve essere assicurata anche durante tutta la stagione invernale.

Sono, inoltre, escluse dal divieto le superfici sistemate con terrazzamenti e le superfici direttamente pascolate dagli animali.

Per ridurre i rischi di perdite di nutrienti, nel caso dell'applicazione del letame e dei materiali assimilati, nonché dei concimi azotati e ammendanti organici, devono essere assicurate, ove praticabili, una copertura vegetale e l'adozione di appropriate tecniche di conservazione del suolo. Inoltre, sui seminativi, deve essere effettuata l'incorporazione del letame e dei concimi azotati entro le 24 ore successive alla distribuzione.

Le condizioni e i vincoli di cui sopra non si applicano esclusivamente nel caso di appezzamenti coltivati di superficie inferiore ad 1 ha.

Liquami e assimilati

L'applicazione di liquami e assimilati è vietata su pendenze medie superiori al 10%. La pendenza può essere aumentata fino al 20% in presenza di sistemazioni idraulico-agrarie, nel caso siano adottate le migliori tecniche di spargimento disponibili (es. iniezione diretta nel suolo o distribuzione superficiale a bassa pressione con aratura entro le 12 ore per le terre arabili; iniezione diretta, se tecnicamente possibile, o distribuzione superficiale a bassa pressione su prati e pascoli; spandimento a bassa pressione in bande, o spargimento superficiale a bassa pressione su cereali o su secondo raccolto). L'applicazione su pendenze superiori al 10% è comunque vietata se Arpav prevede piogge superiori a 10mm nei tre giorni successivi.

Utilizzo di liquami e assimilati in zone svantaggiate

E' possibile applicare fino a 50 kg/ha di azoto e 35 t/ha di effluente in zone svantaggiate vulnerabili ai nitrati che abbiano pendenze dal 20 al 30%.

Nel caso di colture primaverili/estive, deve essere rispettata almeno una di queste disposizioni:

- le superfici con pendenza declinante verso corpi idrici devono essere interrotte da colture seminate in bande trasversali, ovvero da solchi acquai provvisti di copertura vegetale, ovvero da altre misure equivalenti atte a limitare lo scorrimento superficiale (run-off) dei fertilizzanti
- devono essere mantenute fasce di rispetto tra le aree che si intendono fertilizzare e il limite dei corpi idrici, larghe almeno 20 metri
- le coltivazioni devono essere seminate trasversalmente rispetto alla massima pendenza o usando procedimenti atti a prevenire il run-off (es. semina su sodo)
- una copertura vegetale deve essere assicurata anche durante tutta la stagione invernale

Sono, inoltre, escluse dal divieto le superfici direttamente pascolate dagli animali.

Le condizioni e i vincoli di cui sopra non si applicano, all'interno delle Zone Svantaggiate di montagna, esclusivamente nel caso di appezzamenti coltivati di superficie inferiore ad 1 ha.

DIVIETI SPAZIALI E TEMPORALI DI SPANDIMENTO DEGLI EFFLUENTI

Sono previsti specifici divieti per lo spandimento degli effluenti zootecnici, sia temporali che spaziali, si riportano qui i più importanti:

DIVIETI SPAZIALI	
LETAME e materiali ad essi assimilati	LIQUAME e materiali ad essi assimilati
- In aree di cava, nei boschi e nelle superfici non interessate dall'attività agricola. - Nelle zone a tutela assoluta (punti di captazione e derivazione) secondo quanto previsto dal Piano di Tutela delle Acque. - Entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua principali. Queste disposizioni non si applicano ai canali arginati e canali artificiali ad uso esclusivo delle aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali. - Entro i 25 metri dall'arenile di laghi, acque costiere e di transizione, nonché dai corpi idrici ricadenti in zone umide (Convenzione di Ramsar). - Dove è tecnicamente possibile, vige l'obbligo di rispettare, nelle fasce di divieto, una copertura vegetale permanente ed è raccomandata la piantumazione/manutenzione di siepi. - Su terreni gelati, innevati, con falda affiorante, con frane in atto e su terreni saturi d'acqua.	- In aree di cava, nei boschi e nelle superfici non interessate dall'attività agricola. - Nelle zone a tutela assoluta (punti di captazione e derivazione) secondo quanto previsto dal Piano di Tutela delle Acque. - Nelle aree a golena aperta non separate dal corso d'acqua tramite un argine. - Entro 10 metri dai corsi d'acqua superficiali. - Entro 30 metri di distanza dall'arenile per acque lacustri, marino-costiere e di transizione (Convenzione di Ramsar). - In prossimità dei centri abitati, e ad almeno 20 metri dalle case sparse e 5 metri dalle strade. - Su colture orticole e frutteti con coltura presente, e su colture foraggere entro le 3 settimane precedenti lo sfalcio. - Su terreni gelati, innevati, con falda affiorante, con frane in atto e su terreni saturi d'acqua.

E' inoltre vietato lo spandimento di letami e liquami e loro assimilati sugli stessi terreni interessati alla distribuzione di: fanghi di depurazione, acque di vegetazione e sanse umide, sottoprodotti della vinificazione.

DIVIETI STAGIONALI

Tipologia di materiale	Giorni divieto	Periodo divieto
Liquami e assimilati; acque reflue	120	1 novembre – fine febbraio
Liquami e assimilati; acque reflue in presenza di pascoli, prati-pascoli e prati, ivi compresi i medicai e cover crops, di cereali autunno-vernini, colture ortive, colture arboree con inerbimento permanente, su terreni in presenza di residui colturali, in caso di preparazione dei terreni per la semina primaverile anticipata. NB: i giorni di sospensione del divieto saranno indicati da ARPAV attraverso il Bollettino Agrometeo Nitrati - disponibile anche l'App "Agrometeo Nitrati"	90	1 novembre – 31 gennaio Consultare il Bollettino Agrometeo Nitrati ARPAV per possibile sospensione divieto
Letami e assimilati	90	1 novembre – 31 gennaio
Letami bovino, ovicaprino e di equidi solo su pascoli, prati-pascoli, prati permanenti e avvicendati, e nel caso di pre-impianto colture orticole	30	15 dicembre – 15 gennaio
Deiezioni essiccate di avicunicoli , compresa la pollina disidratata	120	1 novembre – fine febbraio
Concimi azotati e ammendanti organici di cui al D.Lgs. 75/2010 *	90	1 novembre – 31 gennaio
Ammendanti organici di cui al D. Lgs. 75/2010 con N totale $\leq 2,5\%$	30	15 dicembre – 15 gennaio

* Sono escluse dal divieto le colture in serra e le colture vivaistiche protette da tunnel per un impiego fino a 50 kg N/ha distribuito in due interventi.

STOCCAGGIO E ACCUMULO TEMPORANEO DEGLI EFFLUENTI

Il calcolo del quantitativo massimo di effluente da stoccare è definito in base alla categoria di animale allevato, alle caratteristiche delle strutture di stoccaggio, alla loro capacità e ad eventuali trattamenti dell'effluente.

L'accumulo temporaneo è consentito per un periodo massimo di 30 giorni, a determinate condizioni e solo ai fini dello spandimento agronomico, solo per letami, compost da fungicoltura, lettiere esauste di allevamenti di avicunicoli. L'accumulo temporaneo non è consentito per il digestato solido.

L'accumulo temporaneo non può essere ripetuto nella stessa annata agraria nello stesso luogo.

RETE NATURA 2000

Sono previsti divieti specifici per l'utilizzo di effluenti zootecnici laddove, in Zone Vulnerabili ai Nitrati, ci siano aree Natura 2000.

E' possibile trovare l'elenco delle aree a divieto nella delibera regionale di approvazione della Condizionalità 2017, inoltre il programma nitrati evidenzia i mappali che hanno divieto di utilizzo di effluenti o che necessitano di Vinca (Valutazione di incidenza ambientale³) per lo spandimento.

Si ricorda infine che queste disposizioni non si applicano se contrastano con le Misure di Conservazione delle Zone Speciali di Conservazione e dei Piani di Gestione.

³ Strumento di prevenzione atto a garantire la coerenza complessiva e la funzionalità dei siti della rete Natura 2000, consente l'esame delle interferenze di piani, progetti e interventi che possono condizionare l'equilibrio ambientale. La valutazione di incidenza permette di verificare la sussistenza e la significatività di incidenze negative a carico di habitat o specie di interesse comunitario.

BCAA 1: INTRODUZIONE DI FASCE TAMPONE LUNGO I CORSI D'ACQUA

Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento derivante da attività agricole, sono obbligatori i seguenti impegni:

1. Divieto di fertilizzazione
2. Costituzione/non eliminazione fascia inerbita

Di seguito si riassumono le norme specifiche.

DIVIETO DI FERTILIZZAZIONE ORGANICA E INORGANICA SUL TERRENO ADIACENTE A TUTTI I CORSI D'ACQUA

E' vietato applicare fertilizzanti inorganici entro 5 metri da qualsiasi corso d'acqua regionale; l'impegno si intende rispettato con il limite di 3 metri solo nel caso di presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica. Si considera assolto l'impegno in presenza di colture permanenti inerbite a produzione integrata/biologica con metodi di fertirrigazione con micro-portata di erogazione.


L'utilizzo degli effluenti zootecnici è invece regolamentato dal Terzo Programma Nitrati e dal CGO1. Tale divieto vige sia per le zone designate vulnerabili ai nitrati, sia per le zone non vulnerabili. Le deiezioni di animali al pascolo o bradi non costituiscono violazione del presente impegno.

COSTITUZIONE E MANTENIMENTO DI UNA FASCIA ERBACEA (FASCIA TAMPONE)

La fascia erbacea ha una larghezza variabile dai 3 ai 5 metri, indicata nella cartografia riportata nel sito PiaVe al seguente link: <http://www.piave.veneto.it/web/utilita/cartografia> (Tavole dei corpi idrici interessati dalla BCAA1 di Condizionalità).

Sono escluse, nella fascia inerbita, tutte le lavorazioni che eliminano anche temporaneamente il cotico erboso.

L'ampiezza della fascia inerbita è misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda, ed i metri massimi di ampiezza sono da considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di inerbimento, anche parziale, delle stesse. Nella figura sottostante è rappresentato uno schema della fascia:



Ciglio di sponda: il punto della sponda dell'alveo inciso a quota più elevata

Alveo inciso: porzione della regione fluviale associata a un corso d'acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normalmente del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti

Sponda: alveo di scorrimento non sommerso

Argine: rilevati di diverse tipologie costruttive, che servono a contenere le acque onde impedire che dilagino nei terreni circostanti più bassi.

Gli impianti arborei coltivati a fini produttivi/ambientali preesistenti la data di entrata in vigore di questo provvedimento e ricompresi nella fascia inerbita, sono considerati parte integrante della fascia stessa.

Sono esclusi dall'impegno di mantenimento della fascia tampone i seguenti elementi:

- Scoline e fossi collettori (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua piovana e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente.
- Adduttori d'acqua per l'irrigazione: rappresentati dai corpi idrici, le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati.
- Pensili: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al piano campagna interessato dalla coltivazione.
- Corpi idrici provvisti di argini rialzati rispetto al piano campagna, che determinano una barriera tra il campo coltivato e l'acqua.

La deroga a questi due impegni è ammessa nel caso di risaie, mentre la deroga all'impegno di costituzione/mantenimento della fascia tampone è ammessa nelle particelle agricole ricadenti in aree montane, in terreni stabilmente inerbiti, negli oliveti e nei prati e pascoli permanenti.

BCAA 2: RISPETTO DELLE PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE PER L'UTILIZZO DELLE ACQUE A FINI DI IRRIGAZIONE

Per assicurare un livello di protezione delle acque è necessaria l'autorizzazione all'uso dell'acqua a fini di irrigazione, sia a titolo gratuito che oneroso. Sono riportate nella tabella sottostante le tipologie di irrigazione ed il titolo autorizzativo corrispondente.

TIPOLOGIA DI ATTINGIMENTO	TITOLO AUTORIZZATIVO
<p>Irrigazione Strutturata Collegata alla presenza di un servizio irriguo garantito, con consegna dell'acqua direttamente in azienda, costituito da strutture di adduzione e distribuzione gestite direttamente dal Consorzio di bonifica.</p>	Non è previsto alcun titolo autorizzativo per l'azienda agricola, in quanto l'utilizzo irriguo è riconosciuto e compreso nel contributo irriguo consortile corrisposto annualmente dai proprietari/affittuari.
<p>Irrigazione Non Strutturata (o di Soccorso) Presenza di strutture del Consorzio di bonifica di sola adduzione di acqua irrigua per alimentare la rete idraulica minore consortile, alla quale l'agricoltore attinge con propri mezzi le quantità irrigue necessarie.</p>	Non è previsto un titolo individuale autorizzativo al prelievo per l'azienda agricola; per tale particolare modalità di attingimento irriguo è richiesto uno specifico contributo irriguo consortile corrisposto annualmente dai proprietari/affittuari.
<p>Irrigazione attraverso autonomi attingimenti da falda freatica/artesiana Concorre nella definizione di irrigazione non strutturata.</p>	I procedimenti autorizzativi sono attivati dai competenti uffici del Genio Civile Regionale per rilasciare concessioni di derivazione da acque sotterranee, ai sensi dell'art. 2 comma primo lett. c) del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775.
<p>Irrigazione attraverso autonomi attingimenti dalla rete idraulica superficiale principale di competenza del Demanio regionale (fiumi e corsi d'acqua naturali).</p>	I procedimenti amministrativi sono attivati dai competenti uffici del Genio Civile Regionale per rilasciare concessioni di derivazione da acque superficiali, ai sensi dell'art. 2 comma primo lett. c) del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775.
<p>Attingimento Precario Generalmente stagionale, qualora l'agricoltore si trovi nella necessità di utilizzare ai fini irrigui la risorsa idrica presente nella rete idraulica superficiale principale di competenza del Demanio regionale (fiumi e corsi d'acqua naturali).</p>	Le licenze di attingimento annuali sono rilasciate dai competenti uffici del Genio Civile Regionale, ai sensi dell'art. 56 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775. Possono essere rinnovate per non più di cinque volte per la durata non maggiore di un anno. Per gli anni successivi, il prelievo irriguo deve essere oggetto di una concessione di derivazione d'acqua ex art. 2 comma primo lett. c) del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775.
<p>Concessioni Irrigue Permanenti Originariamente rilasciate dai Consorzi di bonifica a favore dei proprietari di ampie superfici coltivate (molto rare) con coltivazioni specifiche (es. risaie).</p>	Il diritto all'attingimento a fini irrigui del titolare della concessione o di chi ne è subentrato nel tempo per acquisto di porzioni del fondo originario, potrà essere attestato dal Consorzio di bonifica competente per territorio, sulla base di specifica richiesta di AVEPA.

BCAA 3: PROTEZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE DALL'INQUINAMENTO

Per evitare qualsiasi potenziale inquinamento del suolo e delle acque da sostanze pericolose, l'impegno si compone di due voci:

OBBLIGHI E DIVIETI VALIDI PER TUTTE LE AZIENDE

Assenza di dispersione: l'azienda agricola deve stoccare in un locale o in un contenitore chiuso e protetto, posto su un pavimento impermeabilizzato a perfetta tenuta, i combustibili, gli oli di origine petrolifera e minerali, i lubrificanti usati, i filtri e le batterie esauste, onde evitare perdite e percolazioni delle sostanze pericolose nel suolo o nel sottosuolo.

Il contenitore-distributore del combustibile, se fuori terra, deve essere provvisto di bacino di contenimento e di una tettoia di protezione dagli agenti atmosferici in materiale non combustibile.

OBBLIGHI E DIVIETI VALIDI PER LE AZIENDE I CUI SCARICHI NON SIANO ASSIMILABILI A QUELLI DOMESTICI

Possesso dell'autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose, rilasciata dagli enti preposti.

Rispetto delle condizioni di scarico contenute nell'autorizzazione allo scarico sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo.

Scarico: qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione de reflu con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e nella rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.

Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati, ad eccezione degli scarichi che defluiscono direttamente nella rete fognaria, di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche

Acque assimilate alle acque reflue domestiche: Sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue provenienti da imprese: dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura; dedite ad allevamento di bestiame; dedite alle attività citate precedentemente che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarità funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo disponibilità.

BCAA 4: COPERTURA MINIMA DEL SUOLO

Al fine di assicurare la copertura minima del suolo e di prevedere fenomeni erosivi, sono previsti i seguenti impegni nella tabella sottostante.

L'ambito di applicazione è esteso a tutto il territorio regionale.

Le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini di produzione (superfici non coltivate) e che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, devono presentare una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno.

Le deroghe comprendono:

- la pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide
- terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi
- nel caso di colture a perdere per la fauna
- nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario
- nel caso di lavorazioni del terreno eseguite allo scopo di ottenere una produzione agricola, comunque da effettuarsi non prima del 30 giugno dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione
- a partire dal 1° marzo dell'annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno-vernina, per la pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e della tessitura del terreno, come indicato nei provvedimenti regionali. Sono ammesse al massimo 2 lavorazioni fra il 1° marzo e il 30 giugno
- motivazioni di carattere fitosanitario riconosciute dall'Autorità regionale competente

Per tutti i terreni agricoli che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, oppure fenomeni di soliflusso:

- assicurare la copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo
- o, in alternativa, adottare tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura al posto dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.).

Le deroghe comprendono:

- motivazioni di carattere fitosanitario riconosciute dall'Autorità regionale competente
- superfici oggetto di domanda di ristrutturazione e riconversione vigneti (OCM vino), dove vengono ammesse le lavorazioni funzionali all'esecuzione dell'intervento

BCAA 5: GESTIONE MINIMA DELLE TERRE CHE RISPETTI LE CONDIZIONI LOCALI SPECIFICHE PER LIMITARE L'EROSIONE

Per favorire la protezione del suolo dall'erosione, si applicano in tutto il territorio regionale i seguenti impegni:

La **realizzazione di solchi acquai temporanei**, per le superfici a seminativo, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata nei fossi collettori e negli alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti. Tale impegno interessa i terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni. Sono esenti le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria.

Divieto di effettuare livellamenti non autorizzati su tutte le superfici. Sono ammessi i livellamenti ordinari per la messa a coltura e per la sistemazione dei terreni a risaia.

La **manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura**, su tutte le superfici, rivolta alla gestione e alla conservazione delle scoline e dei canali collettori (presenti ai margini dei campi), al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque: pulizia dalla vegetazione arbustiva o erbacea, rimozione periodica dei sedimenti depositati in alveo, manutenzione opere private, per evitare l'ostruzione del passaggio dell'acqua o rallentare la velocità di deflusso nelle scoline e nei canali collettori permanenti.

Nei comprensori di bonifica vi è l'obbligo di provvedere alla manutenzione delle opere private di scolo e irrigazione. Nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) è obbligatoria la conservazione delle scoline, fuori ZPS è invece possibile la loro sostituzione con drenaggio tubolare sotterraneo.

Sono ammesse deroghe nei seguenti casi:

- sono fatte salve le disposizioni della Rete Natura 2000
- in presenza di drenaggio sotterraneo, l'impegno si considera rispettato
- in caso di trasformazione fondiaria, è concesso il ridisegno della rete scolante, fatte salve le norme vigenti in materia. E' obbligatorio il mantenimento della nuova rete scolante
- qualora i fenomeni di allagamenti e ristagni siano conseguenza di specifici impegni (ad esempio: realizzazione o mantenimento di zone umide, realizzazione di impianti di fitodepurazione...) derivanti dall'attuazione di misure agro-climatico ambientali attivate dal PSR, o di altre misure di intervento di carattere pubblico regionale promosse per la tutela del rischio idrogeologico, la condizionalità è da ritenersi rispettata

BCAA 6: MANTENERE I LIVELLI DI SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO MEDIANTE PRATICHE ADEGUATE

Nelle superfici a seminativo, per favorire il mantenimento del livello di sostanza organica presente nel suolo, nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione dell'habitat, si vieta la bruciatura delle stoppie e delle paglie.

La bruciatura viene ammessa solo nei seguenti casi:

1. per le superfici investite a riso, salvo prescrizioni locali (es: zone ZPS)
2. interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario esclusivamente se prescritti dal Settore Fitosanitario della Regione del Veneto
3. in caso di norme regionali inerenti la regolamentazione della bruciatura delle stoppie e delle paglie. Tale deroga è comunque sempre esclusa per le aree Rete Natura 2000, salvo diversa prescrizione della competente Autorità di gestione

Nel caso di ricorso alla deroga di cui ai precedenti punti 2 e 3, è sempre necessario effettuare interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica entro l'anno successivo a quello di fruizione della deroga.

Con l'approvazione a giugno 2017 dell'“Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria del Bacino Padano” le Regioni adottano provvedimenti di sospensione, differimento e divieto della combustione all'aperto del materiale vegetale, in tutte le zone in cui si supera il limite dei PM10 e del benzo(a)pirene. Questi periodi di divieto, consultabili nel sito dell'Arpav alla sezione qualità dell'aria, non sono derogabili.

Per maggiori informazioni sull'Accordo di Programma e sui provvedimenti attuativi in caso di superamento dei livelli di PM10 consultare: <http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/aria/informazione-al-pubblico-sui-livelli-di-pm10>

CGO 2: DIRETTIVA UCCELLI: CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI

Al fine di tutelare le Zone di Protezione Speciale (ZPS), istituite con la Direttiva 2009/147/CE Conservazione degli uccelli selvatici, tutte le aziende situate all'interno di una zona ZPS devono rispettare i seguenti divieti:

- realizzazione di nuove discariche o nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti, nonché ampliamento di quelli esistenti in termine di superficie, fatte salve le discariche per inerti;
- eliminazione di elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica individuati dalle Regioni e dalle Province autonome con appositi provvedimenti;
- eliminazione dei terrazzamenti esistenti delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita; sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione tecnicamente sostenibile;
- esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'ente gestore; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia;
- conversione delle superfici a pascolo permanente;
- bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine di cicli produttivi di prati naturali o seminaturali sulle superfici a seminativo e a set-aside.

Inoltre in tali zone, in assenza dei provvedimenti regionali, si applicano le disposizioni, gli obblighi e i divieti relativi alla "Rete Natura 2000 - Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)". Fuori dalle ZPS è richiesta, se prevista, l'autorizzazione per l'eliminazione di alberi isolati, siepi e filari, ove non siano già tutelati nell'ambito della BCAA 7.

CGO3: DIRETTIVA HABITAT: CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT NATURALI E SEMINATURALI E DELLA FLORA E DELLA FAUNA SELVATICHE

In tutte le superfici agrarie e forestali ricadenti nelle ZSC devono essere applicati i seguenti criteri minimi uniformi:

Divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, su: superfici a seminativo, superfici non più utilizzate a fini produttivi. Sono fatti salvi interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente o a superfici investite a riso e salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione.

Obbligo di garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sulle superfici a seminativo non più utilizzate ai fini produttivi e non coltivate durante tutto l'anno, e di attuare solo le seguenti pratiche agronomiche: sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento. Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra l'1 marzo e il 31 luglio di ogni anno, ove non diversamente disposto dalle regioni e dalle province autonome. Il periodo di divieto annuale di sfalcio o trinciatura non può comunque essere inferiore a 150 giorni consecutivi compresi fra il 15 febbraio e il 30 settembre di ogni anno. È fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio.

In deroga a questo obbligo, sono ammesse lavorazioni meccaniche nei seguenti casi:

- pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide
- terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi
- colture a perdere per la fauna
- nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario
- sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione.

Vengono inoltre elencati i seguenti **divieti**:

- divieto di conversione della superficie a pascolo permanente
- divieto di eliminazione degli elementi naturali/seminaturali caratteristici del paesaggio agrario
- divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti
- divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'ente gestore; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia
- divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne

Ulteriori divieti, suddivisi in base al tipo di habitat presente, sono elencati nella DGR di approvazione delle Misure di Conservazione.

E' possibile consultare tali divieti ai link:

<http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/misure-di-conservazione>

<http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/condizionalita>

BCAA 7: MANTENIMENTO DEGLI ELEMENTI CARATTERISTICI DEL PAESAGGIO

Al fine di assicurare il mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento del territorio, sono stabiliti come impegni la tutela degli elementi caratteristici del paesaggio naturali o seminaturali, la non eliminazione di alberi monumentali, muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche.

Per alberi isolati sono da intendersi gli esemplari arborei identificati nel Registro nazionale degli alberi monumentali o tutelati da legislazione regionale e nazionale.

Per elementi lineari caratteristici del paesaggio, al fine di individuare quali elementi sono da mantenere, è posta la lunghezza minima di 25m.

Salvo diversa disciplina regionale, gli interventi di potatura non si eseguono nella stagione di nidificazione degli uccelli, dal 15 marzo al 15 agosto.

Le aree soggette a questo impegno sono delineate dal Piano Territoriale Regionale di Coordinamento vigente, dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e dalla legislazione comunale in merito la delimitazione delle aree interessate dalla presenza di paesaggi agrari storici, compresi i muretti a secco, gli stagni e le sistemazioni idraulico-agrarie.

Per quanto riguarda le siepi, sono da intendersi tali elementi lineari arbustivi o arborei aventi larghezza minima di 2 metri e massima di 20 metri, con lunghezza minima di 25 metri e copertura arboreo-arbustiva maggiore del 20%.

Le deroghe al presente impegno sono riassunte qui sotto:

1. Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle Autorità Competenti
2. Elementi caratteristici del paesaggio realizzati anche con l'intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità
3. Interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo/arbustive, comprendenti anche il taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze
4. Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invasive, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia...) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi (es. rovo)
5. In relazione alle sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, è fatta salva la possibilità di eliminarle in presenza di normativa sovraordinata che lo consente.

In ogni caso, le deroghe ai punti 2-3 e 4 non si applicano nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli (15-03 / 15-08).

CGO4: SICUREZZA ALIMENTARE

Gli operatori agricoli coinvolti nella filiera del settore alimentare che producono alimenti e/o mangimi devono rispettare alcuni aspetti della catena di produzione ritenuti particolarmente importanti per i rischi igienico-sanitari ad essi connessi. Si riporta qui sotto una tabella riassuntiva:

Produzioni animali	<ul style="list-style-type: none"> ○ garantire un corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose ○ prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti ○ assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari ○ registrare la natura e l'origine degli alimenti e mangimi, dei prodotti medicinali veterinari o altri trattamenti curativi, dei risultati di ogni analisi, rapporto o controllo effettuato sugli animali o sui prodotti di origine animale ○ immagazzinare gli alimenti destinati agli animali separatamente da prodotti chimici o da altri prodotti o sostanze proibite per l'alimentazione animale ○ immagazzinare e manipolare separatamente gli alimenti trattati a scopi medici, destinati a determinate categorie di animali
Produzioni vegetali	<ul style="list-style-type: none"> ○ rispettare le disposizioni sugli stoccaggi sicuri dei prodotti fitosanitari ○ assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari ○ tenere opportuna registrazione dell'uso dei prodotti fitosanitari, dei risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana ○ curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose
Produzione di latte crudo	<ul style="list-style-type: none"> ○ assicurare che il latte provenga da animali in buona salute ○ assicurare che le strutture e gli impianti rispondano a determinati requisiti minimi di sicurezza alimentare ○ assicurare che le operazioni di mungitura e trasporto del latte avvengano secondo modalità adatte a garantire pulizia, igiene e corretto stoccaggio ○ assicurare la completa tracciabilità del latte prodotto
Produzione di uova	<ul style="list-style-type: none"> ○ assicurare che all'interno dei locali aziendali le uova siano conservate pulite, asciutte, lontane da fonti di odori estranei e dalla luce solare, protette da urti
Produzione di mangimi o alimenti per animali	<ul style="list-style-type: none"> ○ registrazione dell'operatore all'autorità regionale competente, in quanto requisito obbligatorio per poter svolgere l'attività ○ curare il corretto stoccaggio e manipolazione dei mangimi o alimenti per animali ○ tenere nella giusta considerazione i risultati delle analisi realizzate su campioni prelevati su prodotti ○ tenere opportuna registrazione di ogni uso di prodotti fitosanitari e biocidi, di sementi geneticamente modificate, della provenienza e della quantità di ogni elemento costitutivo del mangime e la destinazione e quantità di ogni output di mangime

CGO 5: DIVIETO DI UTILIZZARE ALCUNE SOSTANZE AD AZIONE ORMONICA, TIREOSTATICA E DELLE SOSTANZE BETA-ANTAGONISTE

Nella Regione del Veneto è predisposto annualmente, da parte dei Servizi Veterinari delle Aziende ULSS della Regione del Veneto in collaborazione con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, il Piano Nazionale Residui sulla base delle disposizioni emanate dal Ministero della Salute.

Per adempiere agli impegni previsti, gli allevamenti di bovini, bufalini, suini, ovicapri, equini, avicoli, conigli, selvaggina d'allevamento e/o i produttori di latte, uova, miele, devono rispettare le prescrizioni, salvo deroghe ed esclusioni, previste dalla normativa vigente (D.Lgs. n. 158/2006):

- divieto di somministrazione agli animali di sostanze ad azione tireostatica, estrogena, androgena o gestagena, di stilbeni, e delle altre sostanze (beta)-agoniste, nonché di qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante. Alcune di queste sostanze possono tuttavia essere impiegate a scopo terapeutico o zootecnico, purché sotto prescrizione medico-veterinaria.
- divieto di destino alla commercializzazione di animali o di prodotti da essi derivati ai quali siano stati somministrati medicinali veterinari contenenti sostanze tireostatiche, stilbeni, prodotti contenenti tali sostanze o loro derivati.

CGO 6-7-8: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEI SUINI, DEI BOVINI E DEGLI OVINI E CAPRINI

I detentori di suini, bovini, bufalini e ovicapri sono tenuti a identificare e registrare tutti i loro capi. Di seguito si riporta una tabella riassuntiva degli impegni:

SUINI	
Registrazione azienda presso ASL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Registrazione in BDN e richiesta al Servizio Veterinario del codice aziendale entro 20 gg da inizio attività 2. Variazioni anagrafiche e fiscali entro 7 gg
Registro aziendale e comunicazione consistenza allevamento	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tenuta del registro aziendale (aggiornamenti entrata e uscita capi entro 3 gg, nati e morti entro 30 gg) 2. Comunicazione consistenza allevamento in BDN entro il 31 marzo di ogni anno, comprensiva di nascita e morti totali 3. Comunicazione in BDN di ogni variazione consistenza 4. Movimentazioni in entrata e in uscita dall'allevamento nel modello 4. Allegare al registro aziendale il numero di capi se non c'è Modello 4 elettronico. Le movimentazioni in entrata e uscita sono registrate entro 3 gg ne registro aziendale ed entro 7 in BDN.
Identificazione e registrazione degli animali	<ol style="list-style-type: none"> 1. Obbligo di identificazione individuale con codice aziendale entro 70 gg dalla nascita, e comunque prima dell'uscita del capo dall'azienda
BOVINI	
Registrazione azienda presso ASL e BDN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Richiesta al Servizio Veterinario del codice aziendale entro 20 gg dall'inizio attività e registrazione da parte del Servizio Veterinario dell'azienda in BDN 2. Comunicazione al Servizio Veterinario di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali 3. Comunicazione dell'opzione sulla modalità di registrazione degli animali: direttamente in BDN, tramite delegato, tramite ASL
Identificazione e registrazione degli animali	<ol style="list-style-type: none"> 1. Richiesta codici identificativi specie bovina in BDN (marche auricolari individuali) 2. Obbligo di marcatura entro 20 gg dalla nascita, comunque prima della movimentazione dall'azienda. Se importati da paesi terzi, marcatura entro 7 gg dalla ispezioni di frontiera 3. Registrazione del capi entro 7 gg dalla marcatura
Registro aziendale	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aggiornamento registro aziendale entro 3 gg dagli eventi (morti, movimentazioni) 2. Aggiornamento entro 3 gg dell'applicazione marche auricolari 3. Comunicazione in BDN entro 7 gg dagli eventi (marche, morti e movimentazioni).
Movimentazione dei capi: uscita dall'azienda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Movimentazione dei capi tramite modello 4, da allegare al registro aziendale se non c'è il Modello 4 elettronico. Registrazione di tutte le movimentazioni di uscita in altra azienda o macello in BDR/BDN e nel registro aziendale 2. Notifica decesso animale entro 48 ore 3. Furto o smarrimenti: comunicare al servizio veterinario entro 2 gg dall'evento, sia di animali che di marche auricolari. Annotazione nel registro entro 2 gg lo smarrimento o furto di capi
Movimentazione dei capi: ingresso in azienda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Movimentazione capi tramite Modello 4, da allegare al registro aziendale se non c'è il Modello 4 elettronico. Compilazione in BDN e registro aziendale di tutte le informazioni sull'entrata dei capi in azienda

OVINI E CAPRINI

Registrazione azienda presso ASL e BDN

1. Richiesta al Servizio Veterinario del codice aziendale entro 20 gg dall'inizio attività. Entro 7 gg dalla richiesta, il servizio veterinario registra l'azienda in BDN
2. Comunicazione al Servizio Veterinario di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali
3. Comunicazione dell'opzione sulla modalità di registrazione degli animali: direttamente in BDN con carta nazionale servizi, tramite delegato, tramite ASL

Registro aziendale e BDN

1. Obbligo di tenuta registro aziendale
2. Comunicazione consistenza allevamento entro 31 marzo di ogni anno. Se i capi sono registrati individualmente in BDN con le movimentazioni, eccezion fatta per agnelli macellati entro 12 mesi, non è necessario procedere alla comunicazione del censimento annuale.
3. Movimentazione dei capi tramite Modello 4 e registrazione in registro aziendale e BDN delle informazioni
4. Capi nati dal 1/1/2010: obbligo di registrazione nel registro aziendale delle marche auricolari dei capi identificati elettronicamente
5. Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dagli eventi (morti e movimentazioni)
6. Aggiornamento registro aziendale entro 3 gg dall'applicazione delle marche auricolari
7. Comunicazione in BDN entro 7 gg dagli eventi

Identificazione e registrazione degli animali

1. Per i nati prima del 9/7/2005: marcatura individuale tramite tatuaggio con codice aziendale, tatuaggio o marchio auricolare con codice progressivo individuale
2. Per i nati dopo il 9/7/2005: marcatura individuale con codice identificativo da BDN
3. Per i nati dopo il 9/7/2005: capi di età inferiore a 12 mesi destinati al macello, identificazione con unico marchio auricolare riportante almeno il codice aziendale. Agnelli: fino a 6 mesi di tempo per la marcatura, se non lasciano l'allevamento prima
4. Per i capi nati dal 1 gennaio 2010: obbligo di due tipi di identificazione (elettronica e auricolare/tatuaggio) entro i 6 mesi di vita dell'individuo. Per animali macellati entro i 12 mesi di età procedura semplificata utilizzando marchio auricolare nell'orecchio sinistro.

CGO 9: PREVENZIONE, CONTROLLO E ERADICAZIONE DI ALCUNE ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI

Questo CGO interessa gli allevatori con allevamenti di bovini, bufalini, ovini e caprini, per quanto riguarda alcune malattie animali che si possono diffondere rapidamente e determinare gravi danni economici per gli allevamenti e seri problemi per la sanità pubblica.

Gli allevamenti devono rispettare:

1. Divieto di somministrazione ai ruminanti di proteine animali. Questo divieto è esteso agli animali diversi dai ruminanti ed è limitato, per quanto riguarda l'alimentazione di tali animali, con prodotti di origine animale a norma dell'allegato IV del reg. UE n. 999/2001.
2. Obbligo di immediata denuncia alle autorità competenti in ogni caso di sospetta infezione da TSE in un animale.
3. Obbligo di rispettare il Regolamento (CE) n. 999/2001 nei casi in cui una TSE sia sospettata o confermata.
4. Obbligo di attuare quanto previsto dai piani "Misure di prevenzione su base genetica per l'eradicazione della scrapie ovina classica, finalizzate all'incremento dell'allele di resistenza della proteina prionica (ARR) nell'intero patrimonio ovino nazionale"
5. Obbligo di rispettare le condizioni per l'immissione sul mercato, le esportazioni o le importazioni di bovini, ovini o caprini e loro sperma, embrioni e ovuli (Reg. CE 999/2001)
6. Obbligo di rispettare le condizioni per l'immissione sul mercato della progenie di prima generazione, dello sperma, degli embrioni o degli ovuli di animali per i quali si sospetta o è confermata la presenza di una TSE (Reg. CE 999/2001)

CGO 10: PRODOTTI FITOSANITARI

Gli impegni legati all'acquisto, stoccaggio, utilizzo e smaltimento dei prodotti fitosanitari sono definiti in base alla normativa sui prodotti fitosanitari (Piano d'Azione Nazione per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari "PAN", DM 22 gennaio 2014).

PATENTINO FITOSANITARIO

Il **possesso del certificato di abilitazione all'acquisto/utilizzo** dei prodotti fitosanitari ad uso professionale (il cosiddetto patentino fitosanitario), è obbligatorio per tutti i prodotti fitosanitari indipendentemente dalla loro classificazione di pericolo.

Il patentino è obbligatorio per l'intero processo che va dal ritiro del prodotto fitosanitario presso il rivenditore allo smaltimento dei contenitori vuoti e delle rimanenze; quindi dall'acquisto alle successive operazioni.

E' prevista la possibilità da parte del titolare dell'azienda di delegare una o più operazioni a coadiuvanti, famigliari, dipendenti, terzisti. In ogni caso chi gestisce ed effettua i trattamenti deve essere in possesso del patentino.

REGISTRO DEI TRATTAMENTI

Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari devono tenere il registro dei trattamenti (Quaderno di Campagna), che deve essere conforme alle disposizioni, disponibile in azienda e aggiornato.

Il registro dei trattamenti deve essere compilato anche quando gli interventi fitosanitari vengono eseguiti per la difesa delle derrate alimentari immagazzinate e per gli impieghi effettuati in ambito extra-agricolo (verde pubblico, diserbo canali, sedi ferroviarie, ecc.).

Sono esentati dalla compilazione del registro dei trattamenti i soggetti che utilizzano prodotti fitosanitari esclusivamente in orti e giardini familiari il cui raccolto è destinato al consumo proprio.

Devono essere presenti le fatture d'acquisto dei prodotti fitosanitari degli ultimi 3 anni, nonché la copia dei moduli di acquisto, che dovranno contenere le informazioni sul prodotto acquistato, le generalità dell'acquirente e gli estremi dell'autorizzazione all'acquisto e all'utilizzazione dei prodotti fitosanitari.

Di seguito sono riportati i dati che il registro dei trattamenti deve contenere:

- elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria
- prodotto fitosanitario utilizzato e quantità
- superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento
- avversità per la quale si è reso necessario il trattamento
- registrazione dell'insieme delle informazioni (date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc.), utili alla verifica del rispetto delle prescrizioni stabilite nell'etichetta

Il registro dei trattamenti deve essere conservato almeno per i tre anni successivi all'anno cui si riferiscono gli interventi annotati e deve essere aggiornato entro 30 gg dal trattamento.

Per la compilazione è possibile utilizzare il "Registro web dei trattamenti fitosanitari" disponibile sul sito PIAVE della Regione del Veneto. Il software permette di assolvere in modo automatico alle verifiche sulle registrazioni richieste. L'accesso all'applicativo può essere richiesto al Sistema Informativo Settore Primario della Regione del Veneto.

Il registro può essere compilato e sottoscritto anche da persona diversa qualora l'utilizzatore dei prodotti fitosanitari non coincida con il titolare dell'azienda e nemmeno con l'acquirente dei prodotti stessi. In questo caso dovrà essere presente in azienda, unitamente al registro dei trattamenti, relativa delega scritta da parte del titolare.

In caso si ricorra ad un contoterzista si deve mantenere la scheda di trattamento contoterzisti (scheda E) o in alternativa il contoterzista annoterà direttamente i singoli trattamenti controfirmando ogni intervento fitosanitario effettuato sulla scheda B.

ETICHETTA E DPI

Tutte le modalità d'uso indicate nell'etichetta del prodotto fitosanitario impiegato sono prescrittive e **devono essere rispettate**.

I **dispositivi di protezione individuale** (DPI) previsti devono essere sempre presenti in azienda ed utilizzati in modo conforme alla norma.

STOCCAGGIO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

In azienda ci deve essere un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari; i prodotti fitosanitari devono essere immagazzinati in un locale idoneo, per evitare la dispersione nell'ambiente.

E' possibile scegliere una di queste tre soluzioni per lo stoccaggio dei prodotti, a seconda delle esigenze e della quantità di prodotti fitosanitari:

1. può essere destinato un locale specifico;
2. può essere ricavata un'area specifica, chiusa e delimitata, all'interno di un magazzino, mediante delimitazione con pareti o rete metallica, o da appositi armadi, se i quantitativi da conservare sono ridotti. Nel magazzino o locale dove è ubicata l'area specifica o l'armadio per i PF non possono essere detenuti alimenti o mangimi;
3. oppure può essere adibito un armadio apposito all'interno di un magazzino.

In ogni caso è vietato l'accesso nel sito a chi non ha l'abilitazione all'utilizzo di prodotti fitosanitari.

Nell'area adibita a stoccaggio, è necessario apporre il cartello di pericolo sulla parete esterna e devono essere presenti i numeri di emergenza: Servizio Antiveneni Milano: 0266101029 – Arpa Veneto 049 8239301 – Soccorso Sanitario 118.

I prodotti fitosanitari devono essere stoccati nei loro contenitori originali e con le etichette ben visibili, se dovessero rompersi alcuni contenitori è necessario riporre il contenuto in un altro contenitore integro, utilizzando gli appositi DPI e riponendo l'etichetta sul nuovo contenitore.

I contenitori devono essere posizionati con l'apertura verso l'alto e i prodotti liquidi devono essere riposti nei ripiani più bassi; i prodotti contenuti in scatole di cartone devono essere protetti da spigoli taglienti.

In ogni caso, è necessario che i prodotti vengano stoccati in modo da adempiere alle normative sulla protezione delle acque, nella stanza deve esserci ricambio d'aria e i prodotti devono essere stoccati all'asciutto.

CGO 11-12-13: NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DEI VITELLI, DEI SUINI E PER LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI NEGLI ALLEVAMENTI

VITELLI

Tutte le aziende zootecniche che allevano bovini/bufalini sono soggette a questi controlli sul benessere animale:

1. Le modalità e le pratiche di allevamento
2. La necessità e l'accuratezza dei controlli da parte del personale dell'allevamento
3. Le caratteristiche igienico-strutturali delle attrezzature e dei locali di detenzione ed il controllo dei parametri microclimatici
4. La cura dell'alimentazione e della somministrazione dei liquidi

Maggior dettaglio è riportato nel D.Lgs. n. 126 del 7 luglio 2011.

SUINI

Tutte le aziende zootecniche suinicole sono soggette a controlli sul benessere animale.

I controlli sono effettuati per valutare il rispetto della superficie libera totale per capo, e vengono elencate le superfici minime da garantire.

Le specifiche sono riportate nel D.Lgs. n. 126 del 7 luglio 2011, in particolare nell'allegato 1.

PROTEZIONE DEGLI ANIMALI NEGLI ALLEVAMENTI

In tutti gli allevamenti zootecnici si deve garantire il rispetto degli adempimenti e dei divieti contenuti nel Decreto legislativo n. 146 del 26 marzo 2001 e s.m.i., che stabiliscono le misure minime da osservare negli allevamenti per la protezione degli animali.

Il decreto legislativo si applica a qualsiasi animale, inclusi pesci, rettili e anfibi, allevato o custodito per la produzione di derrate alimentari, lana, pelli, pellicce o per altri scopi agricoli, non si applica invece agli animali:

- che vivono in ambiente selvatico
- destinati a partecipare a gare, esposizioni, manifestazioni, ad attività culturali o sportive
- da sperimentazione o da laboratorio
- invertebrati

Il decreto prevede obblighi per il personale che accudisce gli animali, i controlli negli allevamenti (fabbricati, locali di stabulazione, impianti), la registrazione dei capi, lo spazio sia interno che esterno adibito agli animali, l'alimentazione e l'acqua di abbeverata.

Le specifiche sono riportate nel D.Lgs. n. 146/2001.

BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA

Per la redazione del documento sono state utilizzate le seguenti fonti bibliografiche e sitografiche:

Decreto MiPAAFT 17 gennaio 2019 n. 497 *Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.*

Deliberazione della Giunta Regionale n. 377 del 02 aprile 2019 *Regolamento (UE) n. 1306/2013, articoli 91-101. Recepimento del Decreto MiPAAFT n. 497 del 17 gennaio 2019 in materia di Condizionalità.*

Disposizioni applicative regionali per l'anno 2019.A.A.V.V. 2015, *Guida per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari*, Veneto Agricoltura.

<http://www.venetoagricoltura.org/2015/02/editoria/guida-per-il-corretto-impiego-dei-prodotti-fitosanitari/>

Portale web Regione Veneto: <http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/ambiente-rurale>

Portale web PiaVe: <http://www.piave.veneto.it/web/temi/ambiente-rurale>

I contenuti di questo opuscolo hanno solo scopo esclusivamente informativo e non sostituiscono la consultazione della normativa, consigliata a tutti gli operatori.

Pubblicazione a cura di:

Erapra del Veneto Via Claudio Monteverdi, 15 Venezia Mestre 041 5040460 erapra@confagricolturaveneto.it www.erapraveneto.it	Confagricoltura Veneto Via Claudio Monteverdi, 15 Venezia Mestre 041 987400 fedvenet@confagricoltura.it www.confagricolturaveneto.it
--	--

Autore: Giulia Pizzin

Maggio 2019